



Determinazione del Direttore del Servizio Personale n. 812 del 20 LUG. 2015

Oggetto: congedo straordinario retribuito art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i.
Infermiere Generico Esperto, **Sig.ra Murrone Maria Cristina**.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 20 LUG. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore della S.C. Servizio Personale

- Visto** il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 734 del 13/05/2015, con la quale il Commissario Straordinario ha assegnato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Personale al Dott. Maurizio Calamida, Dirigente Amministrativo;
- Premesso** che, con istanza prot. D.S. n. 2364 del 2015, la dipendente, Sig.ra Murrone Maria Cristina, Infermiere Generico Esperto, chiede il beneficio del congedo straordinario retribuito, art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per il periodo 28 luglio-31 agosto 2015, per assistenza al coniuge (S.L., nato il 11/11/1960), riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992, dalla competente Commissione medico-legale della ASL 8 di Cagliari, come da documentazione agli atti di questo Servizio;
- Atteso** che l'attuale disciplina del congedo straordinario è contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 119/2011;
- Atteso** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, nella circolare n. 1/2012, ha fornito chiarimenti circa i soggetti legittimati alla fruizione, le modalità di fruizione, la durata e il trattamento economico spettante;
- Precisato** che i requisiti oggettivi per il riconoscimento del beneficio del congedo straordinario sono:
- 1) che la persona da assistere versi in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92), accertata dalla Commissione medico-legale competente e che il richiedente abbia diritto a fruire dei benefici previsti dalla stessa legge
 - 2) che il richiedente conviva con la persona da assistere
 - 3) che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa;
- Vista** la dichiarazione sostitutiva resa contestualmente dalla dipendente, Sig.ra Murrone Maria Cristina, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- Considerato** che sussistono i presupposti affinché alla Sig.ra Murrone Maria Cristina venga concesso il congedo;
- Visto** il parere favorevole del Direttore della S.C. Pronto Soccorso e del Responsabile del Coordinamento Risorse Umane, espresso a margine della istanza di cui sopra;
- Ritenuto** di dover accogliere la richiesta,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specialità

Segue determinazione n. 812 del 20 LUG. 2015

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di accogliere l'istanza della dipendente, Sig.ra Murroni Maria Cristina, e di concedere il beneficio del congedo straordinario retribuito, art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per il periodo 28 luglio-31 agosto 2015, per un totale di giorni 35;
2. di dare atto:
 - che il congedo in oggetto non può superare la durata complessiva di due anni, continuativo o frazionato, anche non retribuito, per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
 - che al 27/07/2015 risultano usufruiti gg. 360 complessivi;
 - che i periodi di congedo sono valutabili solo ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti dei massimali stabiliti (circolare Inpdap n. 2 del 10/01/2002);
 - che la dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di €. 47.446,00, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative;
 - che i periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (circolare Inpdap n. 11/2001 e circolare n. 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica).

Il Direttore
S.C. Servizio Personale
Dott. Maurizio Calanca

Coll. Amm. Sig.ra GLFlorin 

Ass. Amm. Dott. Luca Caschiji 